

**Accertamento.** Per la Ctp Milano il raddoppio dei termini introdotto nel 2009 non ha effetto retroattivo

# Credit Suisse, stop alle verifiche

## Non più accertabili dal Fisco italiano le polizze stipulate prima del 2009

**Maurizio Reggi**

■ Non sono più accertabili dall'amministrazione finanziaria le **polizze** «Life Portfolio International» stipulate **prima del 2009** da residenti italiani presso le sedi estere del Credit Suisse. Lo ha stabilito la **Commissione tributaria provinciale di Milano** con sentenza 9234/8/15 del 16 novembre 2015 (relatore Gesualdi, presidente Centurelli).

A seguito di una verifica della Guardia di finanza ordinata dalla procura della Repubblica presso il Credit Suisse di Milano, sono emersi i nomi di residenti italiani che avrebbero stipulato polizze vita denominate «Life Portfolio International» sottoscritte in Svizzera, ma confezionate in Liechtenstein o nelle isole Bermuda. Il fine era quello di occultare investimenti finanziari esteri e di eludere l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiara-

zione dei redditi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 settembre 2015).

L'agenzia delle Entrate aveva inviato a questi contribuenti questionari e inviti a presentarsi per ottenere informazioni dettagliate (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 3 settembre scorso), ma a seguito delle risposte di molti che hanno negato di avere stipulato quelle polizze, ha poi notificato gli avvisi di accertamento.

Trattandosi di Paesi black list, i premi pagati alla sottoscrizione configurano redditi sottratti a tassazione in forza della presunzione legale prevista dall'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2009 e sono accertabili usufruendo del raddoppio dei termini ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo 12.

I termini ordinari di accertamento previsti dall'articolo 43 del Dpr 600/73 consentono di accertare, entro il 31 dicembre 2015, i

redditi posseduti nel 2010 e, in presenza di dichiarazione omessa, anche quelli del 2009. A parere dell'agenzia delle Entrate, le disposizioni sul raddoppio dei termini per i Paesi black list, benché siano entrate in vigore nel 2009, sarebbero applicabili fino ai premi pagati nel 2004, in caso di omissione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di norme «procedurali» e non sostanziali, suscettibili, pertanto, di applicazione retroattiva.

La Ctp Milano, invece, con la sentenza in commento, ha troncato questa interpretazione in forza del divieto espresso dall'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, precisando che la presunzione legale di redditività ha natura sostanziale.

I giudici hanno accolto il ricor-

### La vicenda

#### 01 | LA DECISIONE

Non sono più accertabili le polizze «Life Portfolio International» stipulate prima del 2009 da residenti italiani presso le sedi estere del Credit Suisse. Lo ha stabilito la Ctp di Milano con sentenza 9234/8/15 del 16 novembre 2015

#### 02 | AGENZIA DELLE ENTRATE

In caso di omissione della dichiarazione dei redditi, per le Entrate, le disposizioni sul raddoppio dei termini per i Paesi black list, benché siano entrate in vigore nel 2009, sarebbero applicabili fino ai premi pagati nel 2004 trattandosi di norme procedurali e non sostanziali, quindi suscettibili di applicazione retroattiva

so ritenendo assorbiti gli altri motivi; tra essi spicca l'illegittimità dell'accertamento per mancanza di prove atteso che il nome del contribuente e il numero di polizza da egli stipulata erano indicati in una scheda ivi allegata, priva di sottoscrizione del verbalizzante, di numero di protocollo, di data di emissione o timbro di uscita che ne attestasse la provenienza.

Inoltre non sono stati allegati gli ulteriori atti ivi richiamati e, in nessuna parte degli avvisi, viene affermato che le polizze stipulate dallo specifico contribuente siano proprio del tipo «Life portfolio International», soggetto all'obbligo di dichiarazione. Infine è stato omesso il contraddittorio preventivo ed è stato attribuito al contribuente, in maniera apodittica, il possesso di una determinata categoria reddituale, tassata al 43 per cento.